



UNIONE ITALIANA TABACCAI

*Il Presidente*



**Spett/Le**  
**Ministro dell'Economia e delle**  
**Finanze**  
**Sede**  
*mef@pec.mef.gov.it*

**Spett/Le**  
**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**  
**Sede**  
*adm.direttore@pec.adm.gov.it*

**Spett/Li**  
**SISAL S.p.A.**  
**SISAL SCOMMESSE**  
*sisal@leglmail.it*

**Spett.le**  
**SISAL PAY**  
*sisalpay-ime@legalmail.it*

**Spett.le**  
**LOTTERIE NAZIONALI srl**  
*ln@pec.it*

**Spett.le**  
**LOTTOMATICA ITALIA**  
**SERVIZI S.p.A.**  
*lisspa@pec.it*

**Spett.le**  
**LOTTOMATICA SCOMMESSE srl**  
*l.scommesse@pec.it*

*Roma, 23 marzo 2020*

*Prot. 38\_20\_Pres.*

Oggetto **RICHIESTA SOSPENSIONE CON EFFETTO IMMEDIATO DEI CONTRATTI**  
**“PUNTO VENDITA SISAL” - “SERVIZI ADDIZIONALI SISAL”- “LOTTERIE NAZIONALI” –**  
**“AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI VENDITA DEI BIGLIETTI DELLE LOTTERIE**  
**NAZIONALI AD ESTRAZIONE ISTANTANEA” – “SERVIZI ADDIZIONALI LOTTERIE NAZIONALI”- “PUNTO**  
**VENDITA FISICO GIOCHI NUMERICI A TOTALIZZATORE NAZIONALE”**



UNIONE ITALIANA TABACCAI



*Il Presidente*

La scrivente Organizzazione Sindacale rappresenta alle S.V. in intestazione le criticità che attanagliano la categoria dalla stessa rappresentata in conseguenza della pandemia COVID – 19.

#### PREMESSO

- In data 11 marzo 2020 l'OMS ha definito il **Coronavirus Covid-19** come **Pandemia diffusa in tutto il pianeta**.
- che l'Agenzia Dogane e Monopoli – Direzione Giochi ha comunicato con determinazione direttoriale Prot. 96788/RU del 21 marzo 2020 di dover adottare ogni misura finalizzata al contenimento del contagio assicurando i servizi essenziali in materia di giochi, quali le funzioni di controllo e pertanto *“ IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DETERMINA a. la sospensione con effetti immediato del gioco operato con dispositivi elettronici del tipo “slot machines”, comunque denominati, situati all'interno degli esercizi di rivendita; b. la sospensione della raccolta dei giochi sotto-descritti presso le “tabaccherie” e altri esercizi per i quali non vige obbligo di chiusura, con le seguenti decorrenze: - «SuperEnalotto», «Superstar», «Sivincetutto» «SuperEnalotto», «Lotto tradizionale»: dal termine dei concorsi di sabato 21 marzo 2020; la sospensione per tali giochi è estesa alla modalità di raccolta online nonché alle conseguenti attività estrazionali al fine di ulteriormente limitare gli spostamenti ed il contatto dei soggetti la cui presenza risulterebbe necessaria per il corretto svolgimento delle citate attività; - «Eurojackpot» la sospensione per tale gioco è estesa alla modalità di raccolta online ed ha effetto immediato; c. le scommesse che implicano una certificazione da parte di personale dell'Agenzia: dal giorno 22 marzo 2020. IL DIRETTORE 3 La sospensione dei giochi di cui al presente provvedimento avrà efficacia per il perdurare dello stato di emergenza e sino a provvedimento di revoca Resteranno garantite le essenziali attività di controllo in capo all'Agenzia.”*
- che la situazione di cui innanzi determina a parere della scrivente rispetto ai contratti in essere l'applicazione dell'istituto giuridico “dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione”. L'applicabilità dell'istituto di cui innanzi risulta confermato anche dalla più recente giurisprudenza in materia la quale ha statuito che *“l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore ed il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione”*. Si ritengono, altresì, applicabili per il periodo di dichiarata emergenza sanitaria nazionale e nel periodo di tempo in cui permane la sospensione dei giochi, le previsioni di cui all' art. 1256 c.c.

Tanto premesso



UNIONE ITALIANA TABACCAI

*Il Presidente*



## CONSIDERATO

sia necessario ed impellente avviare un proficuo confronto che prenda in considerazione l'assoluta criticità del momento attuale, di totale incertezza e tenuto conto che la conservazione dei rapporti commerciali è di vitale importanza in vista della ripresa dell'economia.

## SI RITIENE

necessario trovare una linea comune al fine di ricercare una soluzione condivisa in modo tale che una volta superata la Pandemia i rapporti commerciali possano riprendere in maniera regolare.

A tal fine

## SI CHIEDE

alla luce di quanto innanzi, nonché dell'art. 91 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 il quale ha statuito "All'articolo 3 del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, e' inserito il seguente: "6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto e' sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilita' del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti".

## LA SOSPENSIONE CON EFFETTO IMMEDIATO

di tutti gli effetti diretti ed indiretti scaturenti dai contratti in essere tra le parti nessuno escluso tra i quali in particolare i pagamenti dei canoni di noleggio/locazione/adesione nonché di ogni eventuale penale o sanzione ad essi collegata.

*Il Presidente*  
**Pasquale Genovese**